

## 5. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante <sup>(1)</sup>

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti vie e piazze per motivi di polizia stradale legati in particolare alle motivazioni di seguito specificate, anche non concorrenti (*intensità del traffico, ristrettezza della sede stradale, successione di incroci e passaggi pedonali a breve distanza, esigenze di visibilità della segnaletica stradale, scarsità delle aree di sosta*):

- **in tutta l'area definita "Città d'Arte"**, anche al fine di garantire la tutela e il decoro del patrimonio storico-artistico del Comune, intendendosi come tale l'insieme di tutte le aree di circolazione costituenti e comprese nel perimetro formato dalle seguenti vie e piazze:
  - *via Caprera (dall'incrocio con via Cantore), via Mazzini, via Roma, via Martiri della Libertà, viale Cavour, viale della Vittoria e laterali ovest, piazza Borro e piazza S.Michele, via Manin (incrocio Da Ponte), via Da Ponte, via Pretorio, via Cosmo, piazza Giovanni Paolo I, via Del Fante, via Foscolo, via Pasqualis, via Perucchina, via Galilei, via Nannetti, piazza Medaglie d'Oro, via Brandolini, viale Antonello da Serravalle (incrocio con viale Virgilio), viale Petrarca, via Casoni, piazza Fontana, via Da Camino, viale Marconi (incrocio via Cantore), via Cantore (tratto di chiusura del perimetro);*
- **in tutte le rimanenti piazze cittadine** come sotto elencate, ad eccezione di piazza Cozzuolo e piazza piazza S.Giustina, ove è ammesso per la loro particolare e decentrata dislocazione sul territorio:
  - *piazza Campanile, piazza Aldo Moro, piazza Fiume, piazza Medaglie d'Oro, piazza XI Febbraio, piazza XXII Novembre, piazza Adolfo Consolini, piazza Pieve di Bigonzo, piazza Meschio e piazza XXV Aprile.*
- **lungo le direttrici principali di accesso alla città**, e precisamente nelle seguenti strade:
  - **lungo tutta la S.S. 51 di Alemagna, dal confine Sud con il Comune di Conegliano allo svincolo per il casello autostradale "Vittorio Veneto Nord"** (*viale Menarè, viale Caviglia, piazza Fiume, viale S.Antonio, viale Matteotti, viale Celante, viale Dante Alighieri, viale Virgilio, viale Petrarca, via Casoni, piazza Fontana, via Da Camino, viale Marconi, viale Calvi, via della Sega, via Savassa Bassa*);
  - **lungo la direttrice di accesso da Conegliano per la S.P. 103 del Monticanello** (*via Giardino, via Bersagliere, via Grazioli, via Canova, via Nievo, via del Lavoro, viale Rizzera*);
  - **lungo la direttrice di accesso dal casello autostradale "Vittorio Veneto Sud" al centro abitato di S.Giacomo di Veglia** (*via Bersagliere, via Sotto le Rive, via Cal de Livera*);
  - **lungo la direttrice di accesso da Revine Lago per la S.P. 35 della Vallata** (*via della Vallata, via Piave, largo Porta Cadore*);
  - **lungo la direttrice di accesso da Cappella Maggiore per la S.S. 422 dell'Alpago e del Cansiglio** (*via Forlanini, via Dalmazia, viale Vittorio Emanuele II*);
  - **lungo la strada di collegamento tra la S.S. 51 di Alemagna e la S.S. 422 del Cansiglio** (*viale del Cansiglio*).

2. Il presente divieto non si applica alle vendite presso il domicilio del consumatore.

ALLEGATO 12: planimetria delle aree interdette al commercio itinerante.

---

<sup>1</sup> D.G.R. 1902/2001 - Criteri applicativi della L.R. 6 aprile 2001, n. 10.

Parte I - punto 1 - quinto periodo)

I Comuni, per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse, possono delimitare gli spazi e le aree in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato. Non è possibile stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private.

Parte II - punto 2.)

I Comuni che intendono vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse, devono individuare in maniera precisa gli spazi e le aree pubbliche (strade, piazze, pubblici mercati, ecc.) in cui l'esercizio di tale commercio è vietato. Non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale, per ragioni diverse da quelle indicate.

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive i Comuni possono derogare ai divieti stabiliti.

-----